Audizione di Confprofessioni presso le Commissioni congiunte 5ª "Bilancio" della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sul disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029" (A.C. 3174-*bis*)

10 novembre 2026

Onorevoli Presidenti, Onorevoli Deputati, Onorevoli Senatori,

la manovra di bilancio per il triennio 2027-2029 si colloca in un contesto economico internazionale ancora caratterizzato da incertezze, tensioni geopolitiche e persistenti criticità sul versante dei costi energetici, che continuano a condizionare le prospettive di crescita e la competitività del sistema produttivo.

In questo scenario, apprezziamo anzitutto lo sforzo del Governo di conciliare il sostegno ai redditi delle famiglie e agli investimenti con l'esigenza di preservare la sostenibilità della finanza pubblica. È una scelta che richiede equilibrio e responsabilità, soprattutto per un Paese che deve ancora confrontarsi con un elevato livello di indebitamento e con oneri per interessi particolarmente gravosi. Riteniamo importante la continuità dell'impegno verso il risanamento dei conti pubblici e il rispetto degli obiettivi concordati in sede europea. Il percorso programmatico delineato dal Governo, che prevede una progressiva riduzione del *deficit* e una successiva discesa del rapporto tra debito e PIL, va nella direzione auspicabile. La credibilità della politica economica italiana nelle istituzioni europee e sui mercati costituisce infatti un patrimonio da preservare, anche perché condiziona la capacità del Paese di sostenere nel tempo gli investimenti e le politiche di sviluppo.

Condividiamo, inoltre, l'attenzione riservata ad alcune priorità strategiche che non possono essere affrontate con una logica meramente annuale. In particolare, il rafforzamento della sicurezza e della resilienza energetica rappresenta una scelta di prospettiva, tanto più necessaria alla luce delle tensioni internazionali e della dipendenza del sistema economico nazionale dagli approvvigionamenti esteri. Analogamente, gli investimenti in infrastrutture, innovazione e transizione digitale costituiscono leve essenziali per accrescere la capacità produttiva del Paese.

Come sempre, guardiamo con favore all'obiettivo di conseguire risparmi attraverso la revisione della spesa dei Ministeri. In una fase nella quale i margini di bilancio restano limitati, la qualità della spesa pubblica diventa un fattore determinante: occorre perseguire con continuità la razionalizzazione delle strutture amministrative, eliminare duplicazioni e inefficienze e concentrare le risorse sulle funzioni e sugli interventi che producono maggiore valore per cittadini e imprese. In quest'ottica, **una più ampia applicazione del principio**

di sussidiarietà orizzontale può contribuire anche a ripensare i modelli organizzativi attraverso i quali vengono esercitate le funzioni pubbliche. Vi sono ambiti nei quali le competenze dei liberi professionisti possono essere valorizzate attribuendo loro specifiche funzioni e responsabilità operative di interesse generale, nell'ambito di un rapporto stabile e strutturato con la pubblica amministrazione. Non si tratta di assorbire i professionisti nelle strutture pubbliche, né di rinunciare alle responsabilità proprie dell'amministrazione, ma di costruire forme di collaborazione nelle quali l'autonomia e l'indipendenza professionale siano preservate, mentre alla pubblica amministrazione restano le funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo. Un modello che può accrescere la capacità amministrativa, semplificare i rapporti con cittadini e imprese e utilizzare meglio competenze già presenti nella società, senza tradursi in un ulteriore ampliamento degli apparati pubblici.

Queste considerazioni si collegano alle priorità che Confprofessioni ha recentemente raccolto nel **Manifesto per l'Italia 2032**, presentato in occasione del Congresso nazionale per il sessantesimo anniversario della Confederazione.

Il Manifesto propone una visione di lungo periodo fondata sul riconoscimento del lavoro professionale come componente essenziale dello sviluppo economico e sociale del Paese. Tra i suoi impegni figurano l'innovazione e la competitività, la valorizzazione del lavoro intellettuale, la neutralità fiscale tra le diverse forme di lavoro, un *welfare* capace di tutelare ogni lavoratore e il superamento delle barriere che ostacolano l'accesso dei giovani e delle donne alle professioni.

Sono priorità che non riguardano soltanto una categoria, ma investono la qualità complessiva del sistema produttivo e delle politiche pubbliche.

Resta, infatti, la necessità di rafforzare le condizioni strutturali della crescita. Le previsioni macroeconomiche, che indicano un'espansione ancora modesta del prodotto interno lordo, confermano quanto sia urgente sostenere la produttività, l'innovazione, il capitale umano e la capacità competitiva delle attività economiche. È proprio su questo terreno che assume particolare rilievo la qualità delle politiche pubbliche: **gli incentivi, le misure fiscali e gli strumenti di sostegno alla transizione digitale devono essere accessibili alle diverse componenti del sistema produttivo, valorizzando anche il contributo delle attività professionali**, che rappresentano un'infrastruttura essenziale per il funzionamento e lo sviluppo delle imprese. E proprio con riferimento alle misure di impatto sul comparto libero-professionale, anticipiamo subito la nostra insoddisfazione. La scelta di investire sull'innalzamento della soglia per l'accesso al regime forfetario suscita perplessità, come avremo modo di illustrare tra un attimo. Le priorità del settore, su cui da molto tempo sollecitiamo l'attenzione della politica, concernono il sostegno alle fasce più giovani e con redditi più ridotti dei liberi professionisti, il sostegno alle aggregazioni e allo sviluppo dimensionale e tecnologico degli studi, e l'ampliamento del *welfare* per i lavoratori autonomi privi di casse previdenziali. **La manovra di bilancio non offre risposte a queste esigenze**, privando il settore di essenziali strumenti di supporto per innovarsi, ringiovanire e crescere nella competitività e nella produttività.

L'audizione è articolata in tre parti: nella prima valutiamo le misure in ambito fiscale di particolare rilievo per i liberi professionisti e prospettiamo gli opportuni interventi per il

sostegno del nostro comparto; nella seconda prendiamo in considerazione alcune misure relative ad imprese ed attività produttive su cui ci pare opportuno rappresentare la valutazione dei liberi professionisti; nella terza formuliamo le nostre considerazioni sugli ambiti del lavoro, del *welfare* e della sanità, non solo per quanto attiene alle misure a favore dei professionisti, ma anche in quanto parte sociale firmataria del contratto collettivo dei dipendenti degli Studi Professionali e, nel caso dei medici di medicina generale, attori del sistema della sanità pubblica.

PARTE PRIMA
Le misure fiscali e il comparto libero-professionale

In questa prima parte formuliamo alcune considerazioni sugli interventi in materia fiscale più direttamente incidenti sul lavoro autonomo e libero professionale, ribadendo le priorità del settore e prospettando soluzioni concrete e mirate per rispondere a queste esigenze.

Fisco: Irpef, ceto medio ed equità orizzontale

Il provvedimento al Vostro esame compie un ulteriore passo nella revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), che il Governo persegue con gradualità sin dall'inizio della Legislatura, nel solco tracciato dalla legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Dopo l'accorpamento dei primi due scaglioni e la riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33%, l'aliquota del 33% viene ora estesa, per il 2027, ai redditi fino a 55.000 euro (art. 9, comma 1).

Accogliamo con favore questa scelta, che risponde almeno in parte alle osservazioni formulate in occasione dell'esame della scorsa legge di bilancio. Avevamo allora rilevato che la riduzione dell'aliquota, senza un parallelo ampliamento dello scaglione, produceva un beneficio modesto per il ceto medio e per i liberi professionisti. L'innalzamento della soglia a 55.000 euro, che interessa circa 3,2 milioni di contribuenti[1], va nella direzione indicata, pur restando al di sotto dei 60.000 euro che avevamo auspicato.

Il **provvedimento limita però l'intervento al solo 2027, mentre riteniamo essenziale che abbia carattere strutturale**. Un alleggerimento stabile del prelievo restituirebbe un minimo di potere d'acquisto al ceto medio, uscito anch'esso indebolito dalla spirale inflazionistica degli ultimi anni. In ogni caso, l'ambizioso traguardo indicato dalla delega appare ancora lontano: l'art. 5 prefigura infatti la graduale riduzione dell'Irpef «nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica»; l'imposta resta invece articolata su tre aliquote e su un impianto di detrazioni rivisto solo in parte. La manovra non interviene ulteriormente su questo fronte: tuttavia, una revisione incompleta rischia di agevolare alcune categorie di contribuenti a scapito di altre, accrescendo iniquità e complessità del sistema. Il completamento della riforma dell'Irpef dovrà dunque

[1] Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio per il 2027 (A.C. 3174), art. 9, comma 1.

necessariamente essere ripreso nella prossima Legislatura, con l'obiettivo di riordinare e razionalizzare il modello dei redditi prodotti dalle persone fisiche.

Restano peraltro aperti due nodi su cui in più occasioni abbiamo richiamato l'attenzione delle forze politiche, e che sono per noi strategici. Il primo concerne l'**equità orizzontale**, principio sancito dall'art. 5 della delega: soggetti che realizzano lo stesso reddito dovrebbero sopportare il medesimo carico fiscale, a prescindere dalla natura dell'attività svolta. A parità di imponibile permangono invece divari significativi tra lavoratori dipendenti e autonomi, a danno di questi ultimi e soprattutto nelle fasce medio-basse.

Il secondo è il **drenaggio fiscale**. In assenza di indicizzazione di scaglioni e detrazioni, l'inflazione, che il Documento programmatico di bilancio stima al 3% per il 2026, erode il potere d'acquisto e assorbe una parte dei benefici delle riduzioni di aliquota. Il fenomeno non riguarda soltanto i lavoratori dipendenti. Lo mostrano i redditi dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza: tra il 2010 e il 2024 il loro reddito medio è cresciuto del 27,7% in termini nominali, fino a 47.601 euro, ma si è ridotto del 3,8% in termini reali[2]. Una progressività applicata a incrementi soltanto nominali finisce così per aggravare il prelievo su redditi che, nei fatti, sono diminuiti.

Regime forfetario: a chi giova l'innalzamento della soglia

Sul versante del lavoro autonomo, il provvedimento eleva da 85.000 a 100.000 euro la soglia di accesso al regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi, lasciando a 85.000 euro quella per l'esenzione dall'IVA (art. 9). Si raggiunge così, per la parte reddituale, l'obiettivo fissato all'avvio della Legislatura.

Apprezziamo l'attenzione rivolta al lavoro autonomo e riconosciamo il valore di un regime che alleggerisce carico fiscale e adempimenti, in particolare per chi avvia l'attività: nel 2025 vi hanno aderito 242.529 nuove partite IVA, pari al 48,5% delle aperture complessive[3].

Richiamiamo la Vostra attenzione su un profilo di criticità: mantenere a 85.000 euro la soglia rilevante ai fini dell'IVA dà vita, per i contribuenti con ricavi o compensi compresi tra 85.000 e 100.000 euro, a un regime ibrido: forfetario ai fini delle imposte sui redditi, ma soggetto all'IVA ordinaria, con i relativi adempimenti. Si rischia così di sacrificare proprio la semplicità, tratto distintivo del forfetario: sarebbe opportuno accompagnare la misura con regole di coordinamento e indicazioni applicative chiare.

Più in generale, non possiamo nascondere le nostre perplessità sulla scelta dell'innalzamento della soglia, che rischia di non rispondere alle reali esigenze della categoria dei liberi professionisti. Ed infatti, con un coefficiente di redditività del 78%, compensi compresi tra 85.000 e 100.000 euro corrispondono a redditi tra 66.300 e 78.000 euro: ben al di sopra del reddito medio dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza, pari a 47.601 euro, e tipici delle fasce di età più mature (oltre i 50 anni). I nuovi aderenti sono stimati in

[2] Elaborazioni a cura dell'Osservatorio delle libere professioni su dati AdEPP, *XV Rapporto AdEPP sulla previdenza privata – Il welfare dei professionisti*, Centro Studi AdEPP, 2025. I valori si riferiscono al reddito medio per anno di denuncia degli iscritti alle Casse di previdenza aderenti ad AdEPP.

[3] Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, Osservatorio sulle partite IVA – sintesi dei dati anno 2025, 12 febbraio 2026.

circa 41.000, di cui 23.000 artigiani e commercianti[4]: la misura interessa dunque una platea ristretta di professionisti, e con redditi già elevati. Peraltro, considerando gli effetti finanziari della norma, emerge che i soggetti interessati beneficeranno mediamente di un vantaggio pari a oltre 6.000 euro nel 2027 e a poco meno di 7.400 euro a regime, ben più consistente di quello riservato ai professionisti soggetti all'Irpef.

È invece ai giovani professionisti che occorrerebbe guardare, sostenendo anzitutto il loro reddito, che è, nei primi anni di attività, molto al di sotto della media ora riferita. Una circostanza che sta pesando sull'attrattività del lavoro nelle professioni tradizionali: basti pensare che la quota di iscritti alle Casse con meno di 40 anni è scesa da quasi il 41% del 2005 al 27,7% del 2024[5].

Tutt'al contrario, il vantaggio offerto dal regime forfetario cresce con il reddito: rispetto al regime ordinario, il risparmio d'imposta è di circa 830 euro con un reddito di 20.000 euro e supera i 13.500 euro con un reddito di 78.000 euro[6]. L'innalzamento della soglia concentra quindi il beneficio più elevato su chi già dispone di redditi ben superiori alla media della categoria.

Va peraltro considerato che il regime non produce gli stessi effetti per tutti i professionisti, anche a parità di compensi.

In primo luogo, il coefficiente del 78% presuppone costi pari al 22% dei compensi e l'accesso è precluso a chi sostiene spese superiori a 20.000 euro per dipendenti e collaboratori[7]. Ne beneficiano così soprattutto le attività con strutture leggere, mentre ne restano escluse, o non ne traggono convenienza, quelle che per loro natura richiedono personale, attrezzature e investimenti, come ad esempio gli studi medici e odontoiatrici.

In secondo luogo, per le prestazioni soggette a IVA rese a clienti privati si determina un'asimmetria competitiva: la medesima prestazione, del valore di 1.000 euro, costa al consumatore 1.220 euro se resa da un professionista in regime ordinario e 1.000 euro se resa da un forfetario. Sono differenze che non dipendono dalle scelte o dall'efficienza del professionista, ma da caratteristiche intrinseche alla sua attività, e che finiscono per alterare la concorrenza all'interno delle stesse professioni.

Queste osservazioni ci portano a ribadire che **il forfetario non può rappresentare l'unica strada per la revisione dell'Irpef**. Un'imposta piatta ha senso se applicata a tutti, nella direzione verso l'aliquota unica indicata dalla delega; se invece divide in due lo stesso mondo professionale, crea disparità difficili da giustificare. Ebbene, con la soglia portata a 100.000 euro la differenza di trattamento si amplia, mentre, al contempo, si rischia di scoraggiare l'aggregazione e lo sviluppo dimensionale degli studi, condizioni essenziali per

[4] Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio per il 2027 (A.C. 3174), art. 9, comma 2: circa 41.000 nuovi aderenti, di cui 23.000 iscritti alle gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti.

[5] Elaborazioni a cura dell'Osservatorio delle libere professioni su dati *AdEPP, XV Rapporto AdEPP sulla previdenza privata*, cit.

[6] Nostre elaborazioni sulle norme vigenti per il 2027: Irpef netta in regime ordinario, calcolata con lo scaglione del 33% fino a 55.000 euro e al netto della detrazione per redditi di lavoro autonomo (3.828 euro con un reddito di 20.000 euro, 25.240 euro con un reddito di 78.000 euro), e imposta sostitutiva del 15% in regime forfetario (3.000 e 11.700 euro). Sono escluse le addizionali regionali e comunali e i contributi previdenziali.

[7] Art. 232, comma 1, lettera b), del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117).

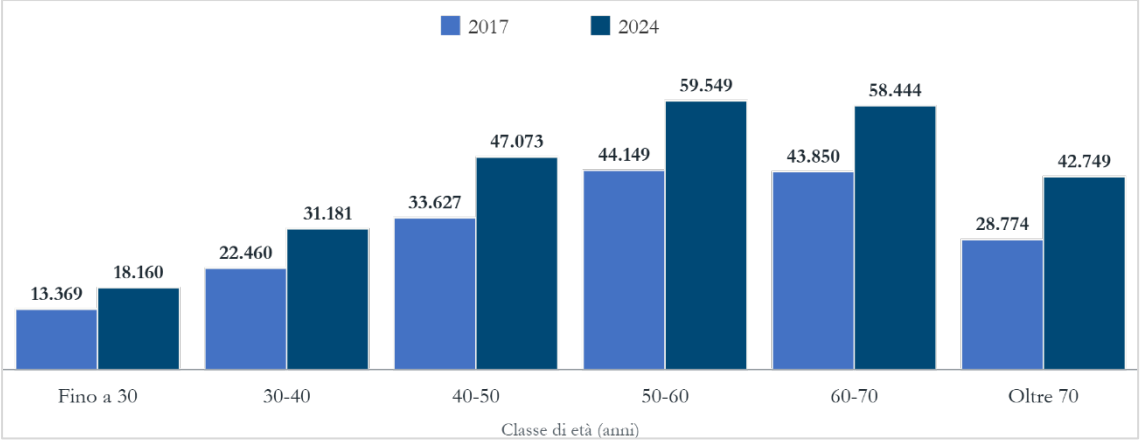
competere in un mercato dei servizi professionali sempre più integrato a livello europeo e caratterizzato da una maggiore presenza di soggetti organizzati, anche stranieri.

Non si tratta, dunque, di mettere in discussione il regime, ma di conciliarlo con l'esigenza di promuovere le forme aggregative e di procedere verso un sistema più equo: l'innalzamento della soglia dovrebbe accompagnarsi a misure capaci di neutralizzarne l'effetto disincentivante sullo sviluppo degli studi professionali. A tal fine, abbiamo elaborato delle proposte in materia di aggregazioni che sono illustrate più avanti in questo documento.

Giovani professionisti: una diversa allocazione delle risorse

Come detto poc'anzi, le risorse destinate all'innalzamento della soglia, circa 300 milioni di euro annui a partire dal 2028[8], avrebbero prodotto effetti più incisivi se indirizzate a fronteggiare le esigenze dei professionisti con i redditi più bassi, che sono in larga parte i più giovani. I dati dell'Osservatorio delle libere professioni mostrano che il reddito medio cresce con l'età fino a raggiungere il massimo tra i 50 e i 60 anni (59.549 euro), mentre sotto i 30 anni si ferma a 18.160 euro.

Reddito medio dei liberi professionisti per classe di età (euro, prezzi correnti, anni di denuncia 2017 e 2024)



Fonte: elaborazioni a cura dell'Osservatorio delle libere professioni su dati AdEPP, VIII e XV Rapporto sulla previdenza privata.

A questi livelli di reddito il divario con il lavoro dipendente è evidente. Con un reddito di 20.000 euro un lavoratore dipendente sostiene un carico fiscale di circa 1.000 euro, considerata anche la riduzione del cuneo fiscale; un professionista in regime forfetario ne versa 3.000, ovvero il triplo, mentre un professionista in regime ordinario oltre 3.800. Solo nei primi cinque anni di attività l'aliquota agevolata del 5% riduce il divario.

Da questi dati emerge con chiarezza che la via più efficiente ed al contempo più equa per sostenere le fasce più deboli dei liberi professionisti, ed in particolare i più giovani, sia quella di **equiparare progressivamente le detrazioni per redditi da lavoro autonomo a**

[8] Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio per il 2027 (A.C. 3174), art. 9, comma 2: minori entrate fiscali di 310,0 milioni di euro nel 2028 e di 302,6 milioni annui dal 2029, cui si aggiungono gli effetti contributivi.

quelle previste per il lavoro dipendente, ad esempio portando la *no tax area* degli autonomi dagli attuali 5.500 euro agli 8.500 euro riconosciuti ai dipendenti. Un regime ordinario più favorevole per i redditi bassi raggiungerebbe in modo mirato i giovani professionisti e sosterrebbe l'accesso alle professioni in una fase di calo delle vocazioni. Si andrebbe inoltre nella direzione indicata dalla stessa delega fiscale, che prevede la progressiva applicazione della medesima area di esenzione indipendentemente dalla natura del reddito prodotto.

Incentivi per l'innovazione: l'ingiusta esclusione degli studi professionali

In una fase in cui il settore dei servizi è sempre più rilevante nelle società avanzate, la crescita del comparto libero professionale si ripercuote positivamente sull'intera economia nazionale. Non può esistere uno sviluppo delle imprese senza un parallelo sviluppo dei servizi professionali, che accompagnano l'impresa in ogni suo passo e che devono, pertanto, allinearsi ad essa in termini di competenze, strumenti e dimensioni.

Pertanto, pur in uno scenario di risorse pubbliche limitate come quello attuale, occorre tenere presente che la trasformazione digitale delle realtà professionali non è solamente una leva di efficienza, ma anche una condizione necessaria di competitività del sistema Paese. Per raggiungere tale risultato occorrono diversi fattori abilitanti: stabilità normativa, continuità degli incentivi e una *governance* condivisa tra istituzioni, associazioni di categoria e filiera ICT.

In tale ottica, Confprofessioni ha aderito all'iniziativa "**Manifesto per l'Italia digitale**" promossa insieme ad Assosoftware, Confartigianato, Confimi, Anitec-Assinform, Confindustria SIT, AIIP e Assintel-Confcommercio.

L'obiettivo dell'iniziativa è **sostenere progetti di investimento personalizzati in soluzioni digitali immateriali**: l'acquisizione, in acquisto definitivo o in modalità di locazione operativa, di *software*, servizi digitali, intelligenza artificiale, *cyber*sicurezza, formazione, consulenza e soluzioni organizzative. I destinatari sono le micro-PMI (fino a 99 addetti), gli studi professionali e gli enti del terzo settore, con un meccanismo premiante per le realtà di minori dimensioni.

Si tratta, dunque, di una delle prime proposte normative finalizzate all'attuazione concreta dei principi sanciti dal nuovo Codice degli incentivi e dalla legge delega di riforma (legge 27 ottobre 2023, n. 160). Un incentivo che consente di ottenere risultati tangibili in tempi brevi, e che non discrimina – né formalmente né sostanzialmente – le imprese più piccole e gli studi professionali. Ma è, anzi, tarato sulle loro necessità, essendo di facile accesso e fruizione, **secondo il modello del *voucher* utilizzabile tramite sconto in fattura** applicato da fornitori qualificati o da enti e intermediari riconosciuti.

Con l'adesione all'iniziativa, il nostro obiettivo è dare ai professionisti la possibilità di investire nella modernizzazione digitale delle loro attività, supportando lo sviluppo della dimensione imprenditoriale degli studi professionali, in parallelo con il necessario aggiornamento della formazione professionale, e promuovendo la competitività dei professionisti italiani, in un mercato che si caratterizza per essere sempre più concorrenziale.

Dobbiamo constatare con rammarico che il "Manifesto per l'Italia digitale" – pur essendo stato accolto favorevolmente nelle diverse sedi istituzionali in cui è stato presentato – è stato escluso dalla legge di bilancio. Si è scelto, invece, di finanziare il credito di imposta per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di *cloud computing* (art. 12).

Ancora una volta si è scelto di escludere formalmente i lavoratori autonomi dalla platea dei beneficiari. Oltre ad aver individuato uno strumento, il credito di imposta, che rappresenta un ostacolo di ordine pratico all'accesso agli incentivi da parte delle realtà più piccole, che non dispongono della liquidità necessaria per l'investimento iniziale e hanno difficoltà di accesso al credito bancario.

Si tratta di scelte che in passato avevamo contestato, e che oggi vengono riproposte, per di più in un frangente nel quale gli studi professionali sono chiamati a investire urgentemente risorse sull'ammodernamento tecnologico, sia in termini di attrezzature che di competenze, per essere in grado di impattare sull'efficientamento dei processi e sulla creazione di nuovi servizi per i clienti e di gestire l'avvento dirompente dell'intelligenza artificiale.

È pertanto imprescindibile sanare questa discrasia e allargare la platea dei beneficiari correggendo questa previsione.

Cedolare secca: gli studi professionali esclusi nei fatti

Un'analoga esigenza di parità di trattamento riguarda l'art. 5 della manovra, che estende la cedolare secca ai canoni di locazione dei locali commerciali di categoria C/1 fino a 200 mq. La norma contempla espressamente il conduttore che utilizzi l'immobile per l'esercizio di un'arte o di una professione: i professionisti sono dunque inclusi sul piano formale, ma ne restano esclusi nei fatti, perché l'agevolazione non riguarda gli immobili di categoria A/10, la categoria catastale propria degli uffici e degli studi privati, nei quali si svolge la gran parte delle attività professionali. Un'esclusione che non è nuova: gli immobili A/10 restano fuori anche dalla cedolare sulle locazioni abitative e lo erano già nella sperimentazione del 2019 sui negozi.

Riteniamo pertanto opportuno estendere la cedolare secca anche a queste unità, come già prevedeva tra i propri criteri la legge delega per la riforma fiscale[9]: una misura che, favorendo canoni più sostenibili, contribuirebbe a contenere i costi di esercizio degli studi.

Aggregazioni professionali: quattro proposte

Assieme alla questione giovanile, l'altra priorità del comparto libero-professionale riguarda senza dubbio il sostegno ai processi di aggregazione delle attività professionali.

Nel corso della Legislatura il Governo ha compiuto passi importanti per favorire le aggregazioni professionali. Il riconoscimento della neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione degli studi[10] e le semplificazioni per l'ingresso dei soci investitori previste dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 hanno prodotto effetti immediati, che i dati documentano con chiarezza. Introdotte nel 2011, le società tra professionisti erano appena 3.563 alla fine del 2024, dopo tredici anni di crescita lentissima. In meno di due anni

[9] Art. 5, comma 1, lettera c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che indica «la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa, un'arte o una professione».

[10] Art. 177-*bis* del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, ora art. 178 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117).

il cambio di passo è evidente: a ottobre 2026 se ne contano 4.462, il 25,2% in più[11]. **È la conferma che, quando il quadro normativo rimuove gli ostacoli, i professionisti scelgono di aggregarsi**.

Il mercato, del resto, spinge nella stessa direzione: la quota di liberi professionisti con dipendenti è salita al 17,6% nel 2024, dal 14,2% del 2019, mentre i professionisti individuali sono diminuiti del 7,2% nell'ultimo quinquennio[12]. E d'altronde, gli studi di maggiori dimensioni sono più produttivi: nelle attività professionali il valore aggiunto per addetto è di circa 48 mila euro nelle strutture fino a 9 addetti e di circa 75 mila in quelle con 10-19 addetti, il 56% in più[13].

Il numero delle società tra professionisti resta tuttavia contenuto, in quanto permangono ostacoli di natura fiscale, previdenziale e civilistica che scoraggiano il ricorso ai modelli societari. Sottoponiamo pertanto all'attenzione del Parlamento quattro interventi mirati e concreti, che potrebbero trovare spazio nel corso dell'esame della manovra.

a) **Regime forfetario e controllo di STP** – Il primo intervento si collega direttamente all'innalzamento della soglia del regime forfetario previsto dalla manovra e all'esigenza, sopra richiamata, di conciliarlo con le forme aggregative. L'art. 233, comma 1, lettera d), del nuovo testo unico delle imposte sui redditi[14] esclude dal regime agevolato chi controlla, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quelle del contribuente. L'esclusione finisce per riguardare anche il professionista che controlla una STP costituita in tale forma: con l'ampliamento della soglia di accesso aumenta il numero di professionisti che, per conservare il beneficio, potrebbero rinunciare ad aggregarsi in società. Proponiamo pertanto di prevedere che il solo controllo di una STP in forma di SRL non precluda l'accesso al regime né la permanenza nel medesimo, ferme restando le altre cause ostative. La deroga troverebbe giustificazione nei presidi propri delle STP: oggetto sociale limitato all'esercizio della professione, maggioranza dei due terzi riservata ai soci professionisti, iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e all'albo, soggezione al potere disciplinare dell'ordine. In questo modo l'estensione del forfetario risulterebbe coerente con l'azione di sostegno alle aggregazioni che il Governo ha portato avanti in questa Legislatura.

b) **Duplicazione del contributo integrativo previdenziale** – Il tema è noto da tempo. Nell'esercizio dell'attività in forma di società di capitali o cooperativa,

[11] Elaborazione InfoCamere su dati del Registro delle imprese, aggiornata a ottobre 2026.

[12] Osservatorio delle libere professioni, *X Rapporto sulle libere professioni in Italia – Anno 2025*, dicembre 2025, tabella 8.1, p. 86, e figura 9.4, p. 93.

[13] Elaborazioni dell'Osservatorio delle libere professioni su dati Istat, Conti economici delle imprese, anno 2023 (attività professionali, scientifiche e tecniche, Ateco M).

[14] Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027; la causa ostativa riprende l'art. 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

la medesima prestazione è fatturata due volte, secondo una prassi confermata dall'Agenzia delle entrate: prima dalla società al cliente, poi dal socio professionista alla società. Dove il regolamento della Cassa di previdenza applica il contributo integrativo su entrambi i volumi d'affari, come accade ad esempio per i dottori commercialisti, gli avvocati e i consulenti del lavoro, la stessa prestazione lo sconta così due volte. Poiché l'effetto dipende dall'eterogeneità dei regolamenti delle Casse, si crea anche una distorsione tra professionisti iscritti a enti diversi, che penalizza proprio chi sceglie di aggregarsi. Alcune Casse hanno già individuato una soluzione: Inarcassa, ad esempio, consente di portare in deduzione il contributo integrativo già assolto sulle prestazioni rese dal professionista alla società e successivamente fatturate al cliente. La delega per la riforma degli ordinamenti professionali, all'esame del Parlamento, ha accolto il principio dell'eliminazione di questa duplicazione[15], nel rispetto dell'autonomia regolamentare e della sostenibilità degli enti di previdenza. Auspichiamo che possa ora trovare concreta attuazione.

c) **Privilegio dei crediti professionali** – Un ulteriore aspetto riguarda la tutela dei crediti professionali. Il Codice civile riconosce un privilegio generale sui beni mobili alle retribuzioni dei professionisti (art. 2751-*bis*, primo comma, numero 2)), ma non è chiaro se questa tutela si estenda ai crediti maturati quando l'attività è esercitata in forma associata o societaria. La questione ha alimentato un contenzioso interpretativo e richiede ancora accertamenti caso per caso, con il risultato che chi sceglie di aggregarsi rischia di trovarsi meno tutelato di chi opera individualmente. Sarebbe pertanto opportuno chiarire che il privilegio assiste anche i crediti delle associazioni professionali, delle STP e delle STA, limitatamente ai corrispettivi delle prestazioni professionali, così da rendere neutrale la scelta della forma organizzativa.

d) **Riserve indivisibili delle cooperative** – Vi è poi il tema del trattamento fiscale delle cooperative, la forma societaria che più si presta allo svolgimento di attività professionali perché, esattamente come le STP e le STA, mette al centro la figura del socio rispetto al capitale. Le cooperative sono tenute a destinare alla riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali. Si tratta di una riserva indivisibile, che non può essere ripartita tra i soci né durante la vita dell'ente né al momento del suo scioglimento, quando deve essere devoluta agli appositi fondi previsti dalla legge. Storicamente le somme accantonate a riserve indivisibili godevano della non imponibilità; a partire dal 2002 questa defiscalizzazione è stata fortemente ridotta[16]. Ne deriva un'evidente asimmetria: la riserva legale obbligatoria è pari al 30% dell'utile d'esercizio, ma

[15] Art. 2, comma 1, lettera bb), numero 7), dell'A.C. 3068.
[16] Art. 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63.

la non imponibilità ne copre il 90%, ovvero il 27% dell'utile. Quel 3% di differenza, pur non entrando mai nella disponibilità dei soci, viene tassato. Riteniamo essenziale il ripristino della piena non imponibilità delle somme destinate alla riserva legale, riallineandola al minimo del 30% previsto dal Codice civile: si eliminerebbe così una penalizzazione che riguarda il modello cooperativo in generale e, in particolare, la scelta di costituire STP e STA in forma cooperativa.

Con la stessa finalità di offrire sostegno alle strutture più organizzate, proponiamo infine di dare seguito, già con questa manovra, al criterio dell'art. 5, comma 1, lettera f), numero 2.3), della legge n. 111 del 2023, che prevede la riduzione delle ritenute d'acconto per i professionisti che si avvalgono in via continuativa e rilevante di dipendenti o collaboratori. Il criterio è rimasto finora inattuato, mentre il prelievo del 20% sui compensi lordi continua a generare situazioni creditorie sistematiche, che sottraggono liquidità proprio agli studi che investono e creano occupazione.

PARTE SECONDA
Le misure per le imprese e le attività produttive

In questa seconda parte volgiamo lo sguardo alle politiche che la manovra prevede con riferimento ad imprese ed attività produttive, segnalando alcune discrasie su cui è opportuno intervenire e sollecitando l'intervento del Legislatore su un profilo critico di particolare rilievo in materia di crisi d'impresa.

Ritenuta d'acconto sui pagamenti tra imprese

Viene anzitutto in rilievo l'art. 35 della manovra, che raddoppia la ritenuta d'acconto sui pagamenti tra imprese introdotta dalla scorsa legge di bilancio[17], portandola all'1% nel 2028 e al 2% dal 2029.

La misura suscita più di una perplessità. La ritenuta modifica la gestione di ciascuna fattura e comporta ulteriori adempimenti, che ricadono sui commercialisti e sui consulenti del lavoro che assistono le imprese, e che inevitabilmente si traducono in maggiori costi per le imprese stesse. All'onere operativo si somma quello finanziario: la ritenuta anticipa il prelievo e sottrae liquidità al fornitore, che, quando le ritenute subite superano le imposte dovute, si ritrova con crediti da recuperare proprio mentre la manovra restringe le possibilità di compensazione (art. 36). Ne risulta, nei fatti, una **tassa occulta sul sistema produttivo, che accresce il costo della burocrazia e grava anche sulle imprese che adempiono regolarmente**.

[17] Art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha sostituito l'art. 38, comma 1, quinto periodo, del testo unico in materia di versamenti e riscossione (decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33).

Compensazione dei crediti da superbonus

Da ripensare è anche l'art. 37, comma 1, del disegno di legge, che ripartisce in dieci rate annuali la quota dei crediti da superbonus per spese 2023 che i titolari avrebbero potuto compensare nel 2027, stimata in oltre 20,5 miliardi di euro[18]. La scelta – dettata da esigenze di cassa – appare irragionevole e a forte rischio di illegittimità **in ragione dei suoi effetti sostanzialmente retroattivi**: essa colpisce, senza distinguere tra operatori onesti e fraudolenti, chi ha acquistato o maturato quei crediti confidando nelle regole vigenti e su quella base ha programmato liquidità e investimenti. Una quota che si contava di recuperare in un anno sarà disponibile in dieci, e i crediti stessi perdono valore. Lo Stato **cambia le regole del gioco a partita in corso**, ledendo l'affidamento tutelato dallo Statuto dei diritti del contribuente e indebolendo il rapporto di fiducia su cui dovrebbe fondarsi la relazione con il Fisco.

L'impatto dell'inflazione sulle soglie per l'identificazione dell'impresa minore nell'ambito del Codice della crisi d'impresa

Di particolare urgenza è invece un intervento che adegui all'inflazione le soglie che definiscono l'impresa minore ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza[19]. Queste soglie sono ferme dal 2007, benché il Codice consenta di aggiornarle ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base degli indici ISTAT. Questo potere non è mai stato esercitato, con la conseguenza che molte microimprese, pur senza essere cresciute in termini reali, rimangono escluse dalle procedure di sovraindebitamento[20] pensate per la loro dimensione, e finiscono spesso per cessare di fatto, senza alcuna prospettiva di soddisfazione per i creditori, erario compreso.

I benefici di un aggiornamento andrebbero ben oltre le imprese direttamente interessate. Una procedura ordinata, con un gestore e il controllo del giudice, restituisce ai creditori un'aspettativa di riparto. Per lo Stato si ridurrebbero le liquidazioni giudiziali prive di attivo, i cui costi restano a carico della finanza pubblica, e i tribunali vedrebbero alleggerito il proprio carico. Soprattutto, una piccola impresa in difficoltà che accede a una procedura proporzionata ha maggiori possibilità di preservare l'attività, i posti di lavoro e le relazioni con fornitori e clienti del territorio. L'imprenditore che ottiene l'esdebitazione può inoltre tornare a operare nell'economia regolare: è la logica della seconda opportunità, che la direttiva (UE) 2019/1023 pone al centro della disciplina europea, a tutela del tessuto produttivo e sociale del Paese.

Si tratta di un intervento a costo zero per la finanza pubblica, capace di produrre vantaggi diffusi: auspichiamo pertanto che il potere di aggiornamento previsto dal Codice possa essere finalmente esercitato.

[18] Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio per il 2027 (A.C. 3174), art. 37: compensazioni utilizzabili nel 2027 stimate in 20.537 milioni di euro.

[19] Art. 2, comma 1, lettera d), e art. 348 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

[20] Concordato minore (artt. 74 e seguenti) e liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, riservati all'impresa minore in luogo del concordato preventivo e della liquidazione giudiziale.

PARTE TERZA
Le misure in materia di lavoro, *welfare* e sanità

In questa terza parte esaminiamo le misure in materia di lavoro, *welfare* e sanità, nella duplice veste di rappresentanti dei liberi professionisti e di parte sociale firmataria del contratto collettivo degli Studi Professionali. Ci soffermiamo sulla detassazione dei rinnovi contrattuali, sugli incentivi all'occupazione e sul sostegno alla genitorialità, segnalando le persistenti disparità di tutela tra lavoro dipendente e lavoro autonomo e prospettando interventi per rafforzare la protezione sociale dei professionisti. Infine, illustriamo le priorità delle libere professioni del comparto della sanità (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta).

Agevolazioni fiscali sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali

In materia di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori, valutiamo positivamente la scelta, contenuta nell'art. 6 della manovra, di confermare anche per il 2027 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti in attuazione dei rinnovi contrattuali. Il beneficio riguarda gli aumenti con decorrenza negli anni 2025, 2026 e 2027, previsti da rinnovi sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, ed è riservato ai lavoratori del settore privato che abbiano percepito, nel 2026, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

La detassazione degli aumenti contrattuali ha l'indubbio merito di **incentivare il rinnovo tempestivo dei contratti collettivi di lavoro**, evitando quei rallentamenti nelle trattative tra le parti che finiscono per incidere sulla capacità economica dei lavoratori.

Rispetto alla disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199), valutiamo positivamente l'ampliamento dell'arco temporale dei rinnovi ammessi all'agevolazione, che consente di intercettare una platea più ampia di contratti collettivi e di accompagnare la stagione negoziale in corso. Appare condivisibile anche il criterio di applicazione *pro quota* previsto nel caso in cui, nel corso del 2027, venga sottoscritto un ulteriore rinnovo, che evita sovrapposizioni tra gli incrementi riferibili ai due contratti.

Resta tuttavia il limite di un intervento circoscritto agli incrementi corrisposti in un solo anno. Sarebbe pertanto auspicabile che **l'agevolazione venisse introdotta a regime, o comunque su un periodo sufficientemente ampio**, così da garantire alle parti sociali maggiore certezza nella programmazione dei rinnovi, senza che la misura debba essere rinnovata di anno in anno.

Potrebbe inoltre essere valutato un innalzamento della soglia reddituale di accesso, rimasta invariata a 33.000 euro, per evitare che una parte significativa dei lavoratori del ceto medio resti esclusa da una misura finalizzata proprio al recupero del potere d'acquisto.

È fondamentale, d'altra parte, che **il beneficio fiscale sia collegato agli aumenti previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative** sul piano nazionale. La disposizione, nella sua attuale formulazione, non

prevede tale condizione, che renderebbe la misura coerente con l'impostazione dell'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62: una norma che ha individuato nel trattamento economico complessivo definito da tali contratti il parametro del "salario giusto", collegandovi l'accesso agli incentivi all'occupazione.

Incentivi all'occupazione stabile e sostegno ai giovani lavoratori

Risultano confermati e rafforzati gli interventi finalizzati a sostenere l'occupazione stabile, con particolare attenzione ai giovani e alle donne.

L'art. 42 proroga al 31 dicembre 2027 gli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 62 del 2026 (c.d. *bonus* donne, bonus giovani e bonus ZES), incrementando le relative autorizzazioni di spesa, ed estende l'incentivo alla stabilizzazione di cui all'art. 4 del medesimo decreto alle trasformazioni in rapporti a tempo indeterminato effettuate nel 2027, senza soluzione di continuità, di contratti a termine instaurati tra il 1° maggio e il 30 novembre 2026.

A tali disposizioni si affianca l'art. 43, che per il periodo d'imposta 2027 **eleva la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni**, portando il coefficiente all'80% per le lavoratrici madri e al 40% per i giovani di età inferiore a 36 anni.

Un ulteriore intervento di sostegno ai giovani lavoratori è rappresentato dall'art. 44, che introduce per il 2027 un'imposta sostitutiva dell'1% sulla quota di reddito di lavoro dipendente eccedente il reddito normalizzato dell'anno precedente, entro il limite di 2.500 euro. Il beneficio riguarda i lavoratori del settore privato nati successivamente al 31 dicembre 1997, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro.

Si tratta di misure orientate a favorire l'inclusione lavorativa, la stabilità occupazionale e la crescita dei redditi delle giovani generazioni. Affinché possano esprimere pienamente la propria efficacia, appare tuttavia importante garantire la tempestiva disponibilità delle istruzioni operative e prevedere criteri applicativi chiari e proporzionati, in particolare per le realtà di minori dimensioni. Con riferimento all'art. 44, sarebbe inoltre opportuno assicurare un adeguato coordinamento con le altre agevolazioni fiscali, privilegiando soluzioni semplici e facilmente applicabili.

Riteniamo necessario richiamare l'attenzione del Legislatore sull'esigenza di **estendere le politiche di sostegno all'occupazione giovanile anche al lavoro autonomo e libero-professionale**. Gli interventi esaminati si concentrano infatti sull'incentivazione delle assunzioni e sul trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente, senza che siano previste analoghe misure specificamente rivolte ai giovani che scelgono di intraprendere un'attività professionale autonoma. Si tratta di una distinzione che merita una riflessione, soprattutto considerando il ruolo che le libere professioni svolgono nella creazione di occupazione qualificata e le difficoltà che le nuove generazioni incontrano nell'accesso al mercato dei servizi professionali.

L'avvio di un'attività libero-professionale richiede infatti investimenti iniziali, percorsi formativi spesso prolungati, aggiornamento continuo e un periodo di progressivo consolidamento della propria posizione sul mercato. A tali fattori si aggiungono le difficoltà legate alla costruzione di una clientela, all'accesso al credito e, per le professioni ordinistiche,

ai costi connessi ai percorsi di abilitazione e di ingresso nella professione. Particolare attenzione merita inoltre la condizione dei giovani professionisti che svolgono periodi di tirocinio e pratica professionale, per i quali sarebbe opportuno promuovere strumenti capaci di valorizzare l'attività svolta e sostenere economicamente la fase di accesso alla professione.

La questione assume ulteriore rilevanza alla luce delle trasformazioni demografiche in atto, che interessano anche il settore libero-professionale. Il progressivo invecchiamento della popolazione professionale e la riduzione delle nuove generazioni rendono sempre più importante favorire il ricambio generazionale e la trasmissione delle attività e delle competenze.

Sarebbe quindi auspicabile affiancare agli incentivi per il lavoro dipendente misure specifiche per l'avvio e il consolidamento delle attività professionali, **favorendo l'accesso al credito e l'ingresso dei giovani negli studi già avviati**, anche attraverso strumenti che agevolino il passaggio generazionale e la progressiva partecipazione alla titolarità delle attività.

Fringe benefit per giovani lavoratori

L'art. 45 del disegno di legge interviene sulla disciplina dei *fringe benefit*, confermando per il 2027 la soglia di esenzione di 1.000 euro ed elevandola a 2.000 euro, oltre che per i lavoratori con figli, anche per quelli che non hanno compiuto 31 anni.

La disposizione rafforza il ruolo del ***welfare* aziendale quale strumento di integrazione del reddito e di sostegno alle esigenze familiari**, soprattutto in un contesto nel quale il costo dell'abitazione, delle utenze e dei servizi essenziali incide in misura significativa sui bilanci delle famiglie.

È senz'altro condivisibile l'approccio seguito negli ultimi anni, che assegna al *welfare* una funzione strutturale nelle politiche di valorizzazione del lavoro, anche attraverso la contrattazione collettiva e la bilateralità. Nel settore degli studi professionali, in particolare, il *welfare* contrattuale rappresenta da tempo uno dei cardini del sistema di tutele, consentendo anche alle strutture di minori dimensioni di garantire ai lavoratori prestazioni e servizi che difficilmente potrebbero essere organizzati individualmente.

Peraltro, sarebbe auspicabile una maggiore stabilità della disciplina fiscale dei *fringe benefit*, superando la successione di interventi temporanei e favorendo una programmazione pluriennale delle politiche di *welfare* da parte dei datori di lavoro e delle parti sociali.

Misure di sostegno alla genitorialità

Il sostegno alla genitorialità rappresenta un **tema di particolare rilevanza per la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, soprattutto nell'ambito delle libere professioni**, dove la conciliazione tra responsabilità familiari e attività lavorativa presenta criticità specifiche, legate alla natura personale delle prestazioni, alla necessità di garantire continuità ai rapporti con la clientela e alla difficoltà di organizzare sostituzioni.

I dati dell'Osservatorio delle libere professioni confermano la rilevanza di tali difficoltà: nella fascia di età 25-49 anni, le professioniste con figli di età compresa tra 0 e 2 anni lavorano mediamente 33,4 ore settimanali, rispetto alle 38 delle colleghe senza figli, con una riduzione dell'attività che permane, seppure in misura diversa, anche nelle successive fasi di crescita dei figli. Si tratta di un elemento significativo, che evidenzia come le responsabilità di cura

possano incidere nel tempo sull'organizzazione del lavoro, sulla continuità dell'attività e sulle opportunità di sviluppo professionale.

In questo quadro si inseriscono le misure previste dagli artt. 57, 59 e 60 del disegno di legge, che intervengono, con modalità differenti, sul sostegno economico alla maternità, sui congedi parentali e sull'accesso ai servizi per l'infanzia.

L'art. 57 riconosce in via strutturale, a decorrere dal 2027, una somma di 100 euro mensili, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, alle lavoratrici madri con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui. Il beneficio è riconosciuto sia alle lavoratrici dipendenti sia alle lavoratrici autonome, comprese le professioniste iscritte alle Casse previdenziali e alla Gestione separata INPS. L'art. 59 amplia invece i periodi di congedo parentale indennizzati in misura maggiorata, con un intervento che riguarda esclusivamente il lavoro dipendente.

Una specifica attenzione alle esigenze dei lavoratori autonomi emerge dall'art. 60, che introduce un contributo fino a 500 euro mensili per l'acquisto di servizi per l'infanzia, destinato ai genitori iscritti alle gestioni previdenziali INPS e alla Gestione separata. Il beneficio è riconosciuto per un massimo di tre mesi, nell'arco degli undici mesi successivi al congedo di maternità o paternità, in alternativa al congedo parentale, per una spesa complessiva di 15 milioni di euro annui nel triennio 2027-2029.

Pur riconoscendo l'attenzione rivolta alle esigenze di conciliazione e il valore degli interventi previsti, riteniamo necessario evidenziare il permanere di **significative differenze nelle tutele riconosciute ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi e libero-professionali**. Tale distinzione appare difficilmente giustificabile rispetto alle finalità delle misure, considerando che le esigenze di cura e conciliazione non mutano in ragione del regime previdenziale di appartenenza.

Occorre inoltre considerare che, per le libere professioniste, le conseguenze della maternità e dei carichi di cura vanno ben oltre la temporanea riduzione del reddito. La necessità di dedicare parte del proprio tempo alle responsabilità familiari può comportare una minore disponibilità ad assumere nuovi incarichi, difficoltà nel mantenere la continuità delle prestazioni e, in alcuni casi, la perdita di clienti e opportunità professionali. Si tratta di effetti che possono incidere sulla **capacità reddituale e sulle prospettive di crescita dell'attività anche nel medio e lungo periodo**, soprattutto considerando che le esigenze di cura non si esauriscono nei mesi immediatamente successivi alla nascita, ma accompagnano le famiglie nelle diverse fasi della crescita dei figli.

In quest'ottica, il contributo previsto dall'art. 57, pur rappresentando un sostegno economico apprezzabile, non appare da solo sufficiente a compensare le conseguenze che la riduzione dell'attività lavorativa può determinare sulla continuità e sul consolidamento della libera professione. Analogamente, la durata di soli tre mesi del beneficio previsto dall'art. 60 appare limitata rispetto alla natura continuativa delle esigenze di conciliazione. Sarebbe pertanto auspicabile valutarne un ampliamento temporale e una maggiore flessibilità di utilizzo, accompagnati da risorse adeguate e da strumenti capaci di sostenere la continuità dell'attività professionale, anche attraverso forme di sostituzione e collaborazione tra professionisti.

Sul piano attuativo, sarebbe inoltre utile chiarire i criteri di determinazione del requisito reddituale previsto dall'art. 57 per le lavoratrici autonome, tenendo conto della variabilità dei redditi professionali, e assicurare un efficace coordinamento tra l'INPS e le Casse previdenziali, così da garantire un accesso semplice e uniforme al beneficio.

Riteniamo, in definitiva, che il sostegno alla genitorialità debba inserirsi in una **strategia più ampia di rafforzamento della protezione sociale dei lavoratori autonomi e libero-professionali**, nella quale gli interventi economici siano accompagnati da tutele più omogenee, dal potenziamento dei servizi per l'infanzia e da strumenti di conciliazione capaci di preservare la continuità dell'attività e le prospettive di crescita professionale, riconoscendo che le responsabilità familiari incidono sull'esercizio della professione ben oltre il periodo immediatamente successivo alla nascita dei figli.

Welfare dei professionisti

La manovra, pur introducendo alcuni interventi apprezzabili, rafforza prevalentemente le tutele del lavoro subordinato, lasciando irrisolte significative disparità che interessano tanto i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS quanto quelli appartenenti alle Casse previdenziali. Siamo pertanto costretti a richiamare l'attenzione del Legislatore e delle forze politiche sulla grave, **perdurante fragilità delle tutele di *welfare* per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi**, che continuano a beneficiare di un sistema di protezione sociale meno articolato ed efficiente rispetto a quello previsto per il lavoro dipendente.

In materia, è necessario partire dal lavoro svolto dalla Consulta del lavoro autonomo e delle professioni del CNEL, coordinata da Confprofessioni, che sta contribuendo all'elaborazione di soluzioni concrete per il progressivo rafforzamento della protezione sociale dei lavoratori indipendenti. Si inseriscono in questo percorso la proposta di legge A.C. 2261, attualmente all'esame della Camera dei deputati, volta a migliorare le tutele dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS in materia di maternità, malattia e sostegno al reddito, e la più recente proposta approvata dall'Assemblea del CNEL il 29 ottobre 2026 volta ad ampliare le detrazioni fiscali riconosciute ai lavoratori autonomi per i contributi versati a enti e casse di assistenza sanitaria. La proposta intende superare i limiti dell'attuale disciplina, che già consente la deducibilità dei contributi destinati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, estendendo il beneficio anche alle forme di assistenza sanitaria che garantiscono prestazioni non esclusivamente integrative, ma anche sostitutive di quelle offerte dal sistema pubblico, in analogia con il trattamento fiscale riconosciuto ai lavoratori dipendenti. Si tratta di un ampliamento significativo delle opportunità di tutela sanitaria per i liberi professionisti, che valorizza il ruolo delle forme collettive di mutualità e contribuisce a ridurre le disparità ancora esistenti nel sistema di protezione sociale.

Si tratta di iniziative che testimoniano il valore del confronto istituzionale e del contributo delle rappresentanze professionali nella **costruzione di un sistema di *welfare* più equo e inclusivo**, capace di rispondere alle specifiche esigenze del lavoro autonomo.

Riteniamo pertanto necessario proseguire lungo questa direzione, in coerenza con la Raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi e con il principio della *Social Protection for All*. L'obiettivo deve essere quello di garantire tutele effettive e adeguate a tutti i lavoratori,

indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro e dal regime previdenziale di appartenenza, rafforzando la protezione del reddito, della salute e della genitorialità e riconoscendo al *welfare* un ruolo centrale nella valorizzazione del lavoro libero-professionale.

Misure in materia di sanità

Dobbiamo, purtroppo, constatare che la legge di bilancio non offre risposte adeguate ai bisogni della sanità pubblica, sul fronte delle risorse come pure sul fronte dell'innovazione dei modelli organizzativi e gestionali.

Occorre essere consapevoli che la sanità pubblica non è solamente quella delle ASL e ospedaliera, pur certamente importante, ma che essa **si articola sul territorio attraverso la capillare presenza e l'azione quotidiana dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta**. Una realtà le cui esigenze sono sovente sottovalutate, ma che oggi è di fondamentale importanza, soprattutto per raggiungere gli obiettivi – pienamente condivisibili – tratteggiati dal PNRR e ora in fase di completamento.

Infatti, il PNRR ha investito sette miliardi nel rafforzamento della sanità territoriale, finanziando in particolare la realizzazione di più di mille case della comunità. Questi investimenti sono stati accolti con favore dai liberi professionisti dell'area sanitaria, per i quali essi rappresentano una risposta alle esigenze di modernizzazione ed efficienza di un ambito che da sempre risente di una pervasiva presenza del settore pubblico.

Le case della comunità e gli altri strumenti della sanità territoriale possono favorire la messa in rete delle competenze dei medici della libera professione, dei medici di medicina generale e delle strutture e del personale del SSN, concretizzando quella cooperazione tra pubblico e privato nell'erogazione dei servizi pubblici che tanto la Costituzione quanto il nuovo Testo unico dei servizi pubblici locali valorizzano. Una medicina generale organizzata, capace di lavorare in rete e di condividere percorsi assistenziali può garantire maggiore continuità delle cure, intercettare precocemente i bisogni e ridurre il ricorso improprio ai livelli assistenziali più complessi.

Tuttavia, per il settore della medicina generale, **il PNRR ha prodotto una complessa e duratura trasformazione, che non può essere banalizzata**. In particolare, devono essere date risposte urgenti al problema dell'integrazione tra le case della comunità, le preesistenti Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e gli studi dei medici di famiglia, che non devono essere sostituiti né devono ridursi a semplici contenitori di attività orarie. Ma c'è anche un modello più ampio da sviluppare, che riguarda la partecipazione della medicina generale all'assistenza territoriale, in linea con le raccomandazioni rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea riportate nel Documento programmatico di bilancio 2027, di consolidare l'integrazione tra ospedale e territorio.

Oggi, il disegno di legge di bilancio, pur prevedendo un incremento del Fondo sanitario nazionale di circa 2,4 miliardi, non prevede risorse a sostegno della medicina generale.

Chiediamo, dunque, innanzitutto di vincolare una quota dell'incremento del Fondo sanitario nazionale per **finanziare il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale** 2025-2027, garantendo ai compensi della medicina generale almeno l'allineamento strutturale alla dinamica dei rinnovi del pubblico impiego, con una quota aggiuntiva dedicata al recupero del valore perso negli anni.

In secondo luogo, di reinserire i medici convenzionati tra i destinatari dell'accesso alle risorse destinate alla riduzione delle liste di attesa, attraverso progetti specifici.

Infine, di riconoscere ai medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) una valorizzazione economica coerente con quella prevista per il personale dei Pronto Soccorso, superando un'ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti che concorrono, pur con ruoli e livelli assistenziali diversi, alla gestione dell'emergenza e dell'urgenza.

Nell'ottica di aumentare il numero dei medici di base, ulteriori risorse devono essere destinate alla formazione specifica in medicina generale e a misure concrete che rendano la professione più attrattiva per i giovani medici, ad esempio ad investimenti nel digitale e negli strumenti di intelligenza artificiale per migliorare il supporto alla decisione clinica, l'organizzazione dell'attività professionale e l'efficacia degli interventi assistenziali.

I dati divulgati della FIMMG (Federazione italiana dei medici di medicina generale) evidenziano come la quota di spesa sanitaria pubblica destinata alla medicina generale sia scesa dal 6,1% del 2014 al 5,2% del 2026. Inoltre, mentre in dodici anni la spesa sanitaria è cresciuta del 35%, quella per la medicina generale del 16%: meno della metà. **La medicina generale non può continuare a vedere diminuire il proprio peso nella spesa sanitaria pubblica**, in un contesto in cui ai professionisti del settore si chiedono più ore di lavoro, più presenza nelle case della comunità e più gestione della cronicità.

Da ultimo, il disegno di legge di bilancio introduce una nuova Carta per l'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria per gli *over* 75 (art. 53). Riteniamo che questo progetto non possa prescindere dal coinvolgimento, da un lato, del Ministero della Salute che dovrebbe essere chiamato a valutare la congruità della destinazione e delle modalità di impiego della Carta, e, dall'altro lato, dei medici di famiglia per la definizione operativa delle attività di prevenzione e di presa in carico dei pazienti interessati.

* * *

La nostra valutazione della manovra di bilancio muove da una convinzione di fondo: la crescita e la competitività del Paese richiedono politiche pubbliche capaci di riconoscere e valorizzare tutte le risorse disponibili, senza distinzioni ingiustificate tra le diverse forme di lavoro e di attività economica.

È questa la prospettiva che ispira il nostro Manifesto per l'Italia 2032: un progetto che guarda al futuro del Paese valorizzando l'innovazione, la conoscenza, l'equità fiscale, la tutela del lavoro, il *welfare* e le pari opportunità. Se quella che perseguiamo è una crescita duratura, non effimera – uno sviluppo che non si limiti a parametri finanziari ma che si riverberi sulla società arricchendone la trama – ebbene, i liberi professionisti devono necessariamente esserne parte. L'investimento sulla produttività del lavoro professionale è, in ultima analisi, un moltiplicatore di sviluppo: reca con sé benefici per le imprese che serviamo, per i cittadini che assistiamo, per la pubblica amministrazione con cui dialoghiamo, per il capitale umano che costruiamo.